

Bozza di Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, recante ridefinizione implementazione e approfondimento delle competenze e delle responsabilità professionali dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico

Nell'odierna seduta del _____;

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. B) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il D.M. 14 settembre 1994, n.739, "Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere";

VISTO il D.M. 17 gennaio 1997, n.70, "Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico";

VISTA la legge 26 febbraio 1999 n.42, recante Disposizioni in materia di professioni sanitarie";

VISTA la legge 10 agosto 2000 n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

TENUTO CONTO del riparto di competenze fra Stato e Regioni, così come delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Costituzione;

TENUTO CONTO che il PSN 2012-2014, la cui proposta è stata approvata dalla Conferenza Stato-Regioni, al punto 1.6 prevede lo sviluppo di nuove competenze e responsabilità *da parte delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, consolidando quanto già in atto nel nostro Paese ed uniformandosi così agli altri sistemi europei;*

VISTA la richiesta inoltrata dalla Commissione Salute per il tramite della Regione del Veneto, coordinatrice della stessa, all'attenzione del Ministero della Salute con nota prot. 458704 del 5/10/2011 di avviare un tavolo congiunto per la verifica dei profili professionali sanitari esistenti in un ottica di ampliamento delle competenze dei professionisti;

RAVVISATA l'esigenza del Ministero della Salute e delle Regioni di promuovere la diffusione sul territorio nazionale di modelli organizzativi e professionali, positivamente sperimentati e già patrimonio condiviso in alcune regioni;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute ha concordato sulla necessità di ampliare le competenze dei professionisti della sanità e di prevedere l'istituzione di aree di specializzazione in attuazione dell'art. 6 legge 43/2006;

CONSIDERATA la costante e profonda evoluzione nei settori scientifico, epidemiologico, demografico, formativo/professionale nonché lo sviluppo dell'informatizzazione e delle tecnologie con conseguente rimodulazione dei processi assistenziali e dei modelli organizzativi in ambito sanitario e socio sanitario;

TENUTO CONTO delle osservazioni espresse dalle rappresentanze professionali interessate;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo e le Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente Accordo definisce le linee guida valide su tutto il territorio nazionale per

l'avanzamento delle competenze dell'infermiere al fine di favorire lo sviluppo di ulteriori funzioni in correlazione con gli obiettivi di prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale;

2. Le regioni e le province autonome, acquisito il parere delle rappresentanze professionali e sindacali, attuano le linee guida di cui al comma precedente, in relazione alle esigenze territoriali ed al fabbisogno di infermieri esperti definendone il processo di accreditamento professionale.
3. Le aziende e le altre istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, con successivo provvedimento, definiscono i percorsi attuativi, favorendo la partecipazione e la condivisione delle professioni interessate.

Art. 2

(Aree di intervento)

Sono individuate sei aree di intervento:

AREA CURE PRIMARIE – INFERMIERE COMUNITA'- FAMIGLIA

AREA INTENSIVA E DELL'EMERGENZA URGENZA

AREA MEDICA

AREA CHIRURGICA

AREA NEONATOLOGICA E PEDIATRICA

AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

L'allegato tecnico costituisce quadro di riferimento nella individuazione delle competenze professionali da sviluppare in ciascuna area di intervento

Art. 3

(Formazione)

1. Nell'ambito di quanto stabilito all'art.1 é prevista una formazione complementare, **nelle aree di cui all'art. 2**, sulla base di programmi definiti **dalle Regioni e Province Autonome**, da svolgersi nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.
2. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica di concerto con il Ministero della Salute, e d'intesa con le Regioni e Province Autonome, saranno

rivisitati i piani di studio della Laurea in Infermieristica, della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e dei Master universitari di I e II livello ivi compresa l'istituzione delle specializzazioni infermieristiche in attuazione dell'art. 6 punto 1 comma c della legge 43/06, **nonché i criteri per il possibile riconoscimento dei CFU relativi alla formazione complementare.**

Art. 4

(Invarianza)

Dal presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.